



Bruxelles, 13.10.2017  
COM(2017) 593 final

2017/0258 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al comitato congiunto istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci per quanto attiene alle proposte di modifiche di detta convenzione**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta concerne la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci ("il comitato congiunto") in relazione all'adozione prevista da parte del comitato congiunto di una decisione intesa a modificare gli allegati della convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci ("la convenzione").

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1 La convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci**

La convenzione mira ad agevolare gli scambi fra l'Unione europea e gli altri paesi che sono parti contraenti della convenzione introducendo un documento unico basato su un formulario di dichiarazione che funge da dichiarazione di esportazione, transito o importazione. La convenzione è entrata in vigore il 1° gennaio 1988.

L'Unione europea è parte contraente della convenzione.

#### **2.2 Il comitato congiunto UE-EFTA**

Il comitato congiunto UE-EFTA gestisce la convenzione e ne garantisce un'attuazione corretta. Il comitato adotta le modifiche degli allegati della convenzione mediante decisioni.

Le decisioni del comitato congiunto sono adottate all'unanimità dalle parti contraenti.

#### **2.3 La decisione del comitato congiunto UE - EFTA**

Il 5 dicembre 2017, in occasione della sua 30<sup>a</sup> riunione, il comitato congiunto dovrebbe adottare una decisione intesa a modificare gli allegati della convenzione.

La convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci estende l'uso del documento amministrativo unico e dei dati richiesti ai fini delle diverse procedure doganali alle parti contraenti della convenzione che non sono membri dell'Unione.

Le disposizioni riguardanti i dati del pacchetto giuridico CDU si applicheranno successivamente al 1° maggio 2016, tenendo conto dell'esigenza di aggiornare o adottare i pertinenti nuovi sistemi doganali elettronici transeuropei e nazionali, il cui completamento è previsto nei prossimi anni nonché della richiesta degli operatori economici di disporre di un tempo sufficiente per prepararsi alle nuove regole e adeguare i loro sistemi doganali di conseguenza.

Pertanto, affinché anche le parti contraenti della convenzione che non sono membri dell'Unione dispongano di un tempo sufficiente per applicare le disposizioni modificate e i requisiti in materia di dati se pienamente applicabili nell'ambito della legislazione doganale dell'Unione, la convenzione deve essere modificata al fine di essere pienamente allineata al pacchetto giuridico CDU.

Il processo inteso a stabilire una posizione comune dell'UE in merito al progetto di decisione concernente le modifiche della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci dovrebbe essere relativamente semplice, in quanto il contenuto si basa su norme dell'UE concordate dagli Stati membri e incluse nel CDU entrato in vigore il 1° maggio 2016.

La Commissione è invitata ad adottare il progetto di decisione e a trasmetterlo al Consiglio.

La decisione del comitato congiunto che modifica la convenzione vincola le parti contraenti a norma dell'articolo 2 di detta decisione che recita: "La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione".

A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione, tale tipo di decisione è attuato dalle parti contraenti conformemente alla propria legislazione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La modifica della convenzione mira ad allinearla a talune disposizioni degli atti delegati e di esecuzione del CDU relativi ai requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni doganali che saranno applicabili a decorrere da determinate date future.

Tale allineamento è inteso a migliorare la semplificazione delle formalità negli scambi di merci fra le parti contraenti. I miglioramenti dovrebbero comportare benefici sostanziali e tangibili per gli operatori e per le amministrazioni doganali.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La decisione proposta è coerente con la politica commerciale comune.

### **3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE**

La proposta modifica le disposizioni contenute negli allegati della convenzione. Le modifiche propongono l'allineamento di talune disposizioni contenute nella convenzione alle disposizioni contenute negli atti delegati e di esecuzione del CDU relativamente ai requisiti in materia di dati usati ai fini di dichiarazioni doganali di importazione, esportazione e transito che saranno applicabili solo a determinate date in futuro.

La finalità è mantenere l'armonizzazione dei requisiti in materia di dati usati nelle dichiarazioni doganali nell'ambito degli scambi commerciali fra le parti contraenti. Le modifiche dovrebbero comportare benefici sostanziali e tangibili per gli operatori economici e per le amministrazioni doganali, in quanto migliorano la chiarezza e garantiscono un'agevole transizione verso i nuovi accordi elettronici

Strumento proposto: Decisione del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

Non vi sono altri strumenti idonei.

La decisione proposta è coerente con la politica comune nei settori del commercio e dei trasporti.

## **4. BASE GIURIDICA**

### **4.1. Base giuridica procedurale**

#### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

L'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione dispone che il comitato congiunto UE/EFTA adotti le modifiche degli allegati della convenzione mediante decisioni.

#### *4.1.2. Applicazione al caso in questione*

Il comitato congiunto è un organismo istituito dall'articolo 10 della convenzione.

La decisione che il comitato congiunto deve adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. Detta decisione avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 15 della convenzione.

La decisione non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

#### **4.2. Base giuridica sostanziale**

La base giuridica sostanziale di una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto rispetto al quale viene adottata una posizione a nome dell'Unione.

La base giuridica sostanziale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

Le semplificazioni realizzate attraverso la convenzione e le modifiche proposte riguardano formalità doganali efficienti e di conseguenza la politica commerciale comune dell'UE.

#### **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 207 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al comitato congiunto istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci per quanto attiene alle proposte di modifiche di detta convenzione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (la "convenzione") è stata conclusa dall'Unione europea mediante decisione del Consiglio<sup>1</sup> ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1988.
- (2) A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione, il comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci ("il comitato congiunto") può adottare per decisione modifiche degli allegati della convenzione.
- (3) Il 5 dicembre 2017, in occasione della sua 30<sup>a</sup> riunione, il comitato congiunto dovrebbe adottare una decisione intesa a modificare gli allegati della convenzione.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato congiunto, poiché la decisione vincolerà l'Unione.
- (5) Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione<sup>2</sup> nonché i suoi atti delegati e di esecuzione hanno stabilito requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni doganali e i formati e i codici ivi afferenti. Tali decisioni saranno pienamente applicabili nel caso in cui i pertinenti sistemi elettronici siano stati aggiornati o adottati come previsto nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione<sup>3</sup>.
- (6) Al fine di garantire un funzionamento corretto ed efficiente degli scambi fra l'Unione e le parti contraenti della convenzione, le disposizioni concernenti i requisiti in materia di dati per le dichiarazioni doganali incluse negli allegati della convenzione dovrebbero essere allineate a quelle incluse nella corrispondente legislazione dell'Unione.

---

<sup>1</sup> GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2.

<sup>2</sup> GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>3</sup> GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6.

- (7) Tutti gli Stati membri dell'Unione hanno espresso un parere positivo per quanto attiene alle modifiche proposte nell'ambito del gruppo di lavoro UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.
- (8) Poiché la decisione del comitato congiunto è intesa a modificare la convenzione, è opportuno che essa venga pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* successivamente alla sua adozione.
- (9) In sede di comitato congiunto, l'Unione sarà rappresentata dalla Commissione in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE). La posizione dell'Unione riguardo alla modifica proposta dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della riunione del comitato congiunto relativamente alle modifiche di detta convenzione sarà basata sul progetto di decisione n. 1/2017 del comitato congiunto allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato congiunto possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

#### *Articolo 2*

Una volta adottata, la decisione del comitato congiunto è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### *Articolo 3*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*